

COMUNE DI VENAROTTA
(Provincia di Ascoli Piceno)

Il sottoscritto Rag.Tecchi Marcello nominato con Delibera del C.C.n.27 del 27.07.2018 revisore del Conto del Comune di Venarotta;

Vista la proposta di Deliberazione di G.C.n.54 del 19.05.2020 ad oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 4 DEL D.LGS.N.118/2011 - III VARIAZIONE DI BILANCIO 2020”

Richiamati:

l'art.3, comma 4, del d.lgs. n.118, che recita: “Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è

effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”;

- il comma 3 dell'art.228 del d.lgs.267/2000, che recita: “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

- il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.Lgs.n.118/2011, secondo cui “il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed e' effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto”;

Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell'approvazione del rendiconto 2019, ai fini della reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre.

Dato atto che e' stato effettuato un controllo a campione dei residui attivi e passivi mantenuti nel conto del bilancio 2019, al fine di verificare l'esistenza del titolo giuridico idoneo a supporto dell'obbligazione e dell'esigibilita' scaduta entro il 31 dicembre 2019;

Verificato che a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi risulta:

- un totale di residui attivi reimputati di E.4.393.529,93,=
- un totale di residui passivi reimputati di E.4.393.529,93,=

Dato atto che da quanto sopra consegue un Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del Bilancio di previsione esercizio 2020 di E.42.069,36,= di cui:

- relativo a spesa corrente E.4.912,00;

- relativo alla spesa in conto capitale di E.37.157,36,=

Atteso dunque che risulta un ammontare di residui attivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate di E.171.095,46,= e residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per E.13.472,59,=

Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni re imputati attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati e che pertanto resta inalterato l'equilibrio di bilancio.

Visto il D.Lgs.n.267/2000;
Visto il ,D.Lfs.n.118/2011,
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilita';

E S P R I M E

Pare favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto, tenuto conto dell'osservanza delle norme di legge e della coerenza, congruita' e attendibilita' della variazione proposta.

Pesaro, 19.05.2020

IL REVISORE DEL CONTO
(Rag. Tecchi Marcello)

